

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1957

(52<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

### INDICE

#### Disegni di legge:

«Prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico» (1642) (D'iniziativa del deputato De Maria) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 670, 673, 675, 679, 680, 681
AZARA . . . . .	676, 877, 678, 681
CEMMI . . . . .	681
DE PIETRO . . . . .	675, 676, 677, 678, 679, 680
GIARDINA . . . . .	676
MAGLIANO . . . . .	674, 678
MONNI . . . . .	677
NACUCCHI . . . . .	673, 677, 678
PELIZZO . . . . .	680
PICCHIOTTI, <i>relatore</i> . . . . .	671, 674, 678, 679, 681
ROMANO . . . . .	675, 678
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	673, 674, 676, 677, 678, 679, 681
TESSITORI, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	673, 674, 676, 680

«Soppressione del fondo vestiario per i militari del Corpo degli agenti di custodia» (1790) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	669, 670
ROMANO, <i>relatore</i> . . . . .	670

«Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale» (1870) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . Pag. 682

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, De Pietro, Franza, Gavina, Giardina, Leone, Magliano, Marziola, Monni, Nacucchi, Pannullo, Pelizzo, Pellegrini, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Natali e per la grazia e la giustizia Scalfaro, nonché l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Tessitori.

PICCHIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Soppressione del fondo vestiario per i militari del Corpo degli agenti di custodia » (1790).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione del fondo vestiario per i militari del Corpo degli agenti di custodia ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere: « La 5<sup>a</sup> Commissione non ha nulla da osservare, dal lato finanziario, sul disegno di legge ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMANO, *relatore*. Onorevoli Senatori, con il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, si provvede alla costituzione di un fondo per l'acquisto degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo.

Alla costituzione di detto fondo contribuiscono il versamento dell'indennità di prima vestizione da parte di ogni agente, i versamenti volontari, l'importo degli oggetti di vestiario divenuti inservibili, le quote dei premi di rafferma, di stipendi e di paga non corrisposti ai sottufficiali ed agli agenti espulsi o licenziati.

Il controllo in questo fondo viene esercitato dalla Corte dei conti.

Successivamente con il decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 508, è stata disposta la concessione gratuita dell'uniforme, del piccolo corredo e delle successive rinnovazioni a tutti i militari del Corpo degli agenti di custodia.

È venuta quindi meno la ragione per cui fu istituito il fondo per l'acquisto di oggetti di vestiario.

In pratica si è dovuto constatare la onerosità dell'amministrazione del fondo stesso, onerosità derivante dalle frequenti variazioni dipendenti dai trasferimenti degli agenti, congedi ecc. Essendo venuto a mancare il fine del fondo predetto, ne viene ora disposta la soppressione.

A ciò provvede l'articolo 1 del disegno di legge.

L'articolo 2 provvede alla liquidazione disponendo: a) la restituzione ai sottufficiali e militari del Corpo degli agenti di custodia della somma costituente i fondi individuali; b) il versamento all'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti degli utili risultanti dalla cessazione della gestione del fondo individuale e del fondo generale; c) il versamento allo stesso Ente delle quote dei premi di rafferma, di stipendi e di paga non corrisposte ai sottufficiali e militari del Corpo espulsi o licenziati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 225 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le somme costituenti i fondi individuali sono restituite ai sottufficiali ed ai militari del Corpo degli agenti di custodia.

Gli utili risultanti dalla cessazione della gestione del « Fondo individuale » e del « Fondo generale » vengono versati all'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1953, n. 363.

Allo stesso Ente vengono pure versate le quote dei premi di rafferma, di stipendi e di paga che, ai sensi degli articoli 14, ultimo capoverso, 83 e 84 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, non sono corrisposte ai sottufficiali ed ai militari del Corpo espulsi o licenziati.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato De Maria: « Prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico » (1642) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato De Maria: « Prelievo di parti del

cadavere a scopo di trapianto terapeutico», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PICCHIOTTI, *relatore*. Penso e mi auguro che dopo sei anni giungerà in porto questa proposta di legge che ha avuto, come tante altre, una navigazione tempestosa e travagliata. Durante la 1<sup>a</sup> legislatura, nell'*iter* percorso fra la Commissione di giustizia della Camera e la 11<sup>a</sup> Commissione di igiene e sanità del Senato, si arenò e decadde per lo scioglimento delle Assemblee legislative. Ripreso e presentato il 21 settembre 1955, tale progetto è assegnato ora alla nostra Commissione in sede deliberante. Se ancora fosse possibile allarmarci delle stranezze, dovremmo rilevare come un problema così importante, che costituisce una evidente lacuna che si fa sempre più sentita a mano a mano che si va sviluppando la moderna tecnica chirurgica, sia sempre in discussione nonostante l'urgenza unanimemente riconosciuta ed il bisogno più vivamente avvertito di soccorrere gli infelici colpiti da amaro destino.

Il 5 ottobre 1951 alla III Commissione della Camera venendo in discussione questa proposta di legge, il relatore onorevole Guerrieri Emanuele riconosceva, e non vi fu voce discordante sulla questione di principio, la esigenza di una rapida approvazione perchè il trapianto di organi o di parti di organi o di tessuti del cadavere nell'organismo vivente, si rendeva sempre più necessario ed urgente.

La legislazione vigente finora dispone che i cadaveri il cui trasporto non sia fatto a spese dei congiunti, di confraternite o di sodalizi e quelli provenienti dagli accertamenti medico legali esclusi quelli che sono richiesti dai congiunti entro il sesto grado, sono riservati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.

Dispone anche che i cadaveri delle persone decedute negli ospedali e quelli delle persone decedute altrove senza assistenza, e che sono trasportati ad un ospedale, o ad un obitorio, sono sottoposti al *riscontro diagnostico* per accertare le cause della morte evitando le dissezioni o mutilazioni non necessarie a rag-

giungere l'accertamento. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con ogni cura.

Ciò in base al regolamento di polizia mortuaria. Sono *poi escluse* dal *riscontro diagnostico* alcune categorie, come i militari deceduti nelle cliniche universitarie e negli ospedali civili, quando il ricovero sia avvenuto per ordine dell'autorità militare nonchè le persone che sono state ricoverate in reparti a pagamento delle cliniche universitarie e degli ospedali civili, quando le famiglie ne facciano esplicito divieto.

Da quanto si è detto risulta che l'utilizzazione del cadavere era fin qui richiesta solo a scopo didattico e scientifico. Ma con il voto espresso dal 38° Congresso della Società italiana di oftalmologia, gli oculisti richiesero che le leggi vigenti fossero modificate allo scopo di poter utilizzare i cadaveri, oltre agli scopi scientifici e didattici, anche a scopi terapeutici come si praticava già in altri paesi.

Il proponente onorevole De Maria osservò fin d'allora che la tecnica chirurgica si è andata affermando soprattutto per il trapianto della cornea.

Vi sono infiammazioni della cornea che producono la cecità completa e la malattia si produce e si sviluppa in certe categorie di lavoratori come i mietitori e i lavoratori della calce, ecc. ...

Questi casi di cecità derivanti da distruzione della cornea, sono stati operati in tutto il mondo e l'intervento si è dimostrato efficacissimo ottenendosi la guarigione nel 40 o 45 per cento dei casi.

Ma non solo la cornea si trapianta, ma anche altri tessuti, pezzi di ossa e perfino nervi.

In Francia anche un rene intero è stato trapiantato. Questa tecnica si è imposta in tutti i paesi del mondo ed in tutte le legislazioni straniere, mentre quella italiana è completamente carente.

Si è verificato così un gravissimo contrasto tra la legge ed il sentimento umano di assistenza e protezione per cui gli oculisti hanno fatto operazioni di trapianto della cornea, anche avvalendosi del mercato nero, trasgredendo in tal modo alle disposizioni del codice penale, ma salvando vite umane e ridando la lu-

ce a chi era nella tenebra. Tutto questo, lo si ripete, perchè, per la nostra legge l'uso del cadavere è concesso solo per scopi scientifici e didattici e non a scopo terapeutico.

È necessario quindi che la legge consenta con apposita norma il trapianto terapeutico per ovviare a questo grave conflitto fra la legge e la solidarietà umana.

Il sentimento di pietà per i defunti non viene leso da questa proposta di legge.

Non può parlarsi nè di illiceità di atti nè di vilipendio al cadavere.

Quando viene consentito il riscontro diagnostico si incide il cadavere molto più largamente di quello che può avvenire per il prelievo di una parte ad uso terapeutico, e non si vilipende il cadavere. I due punti che il presentatore ha tenuto presenti e ha risolto facendo tesoro delle opinioni espresse nella discussione larga e tecnicamente perfetta fatta su questo argomento, sono due: la disponibilità piena o soggetta a restrizioni del cadavere, la certezza della morte.

Per la prima modalità superando ogni castica ed ogni inceppo per una sollecita trasposizione di una parte del cadavere, il proponente all'articolo 1 secondo comma ha richiesto che il cadavere possa essere usato a scopo terapeutico quando non vi sia opposizione da parte del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini in linea retta.

All'11<sup>a</sup> Commissione del Senato il nostro valoroso collega professore Pieraccini si espresse in termini che sono condivisi interamente dal sottoscritto. Egli disse: « Per il resto bisognerebbe invece intervenire con sollecitudine senza riguardo a distinzioni tra cadavere e cadavere e senza che avvenga che debba essere sempre e soltanto il povero a pagare questo tributo alla società.

È necessario invece che lo paghino tutti. Quando si ha un cadavere che si presti all'asportazione deve essere utilizzato, di chiunque esso sia ».

E mi associo anche alle considerazioni del proponente De Maria, cristiano praticante il quale, rispondendo a questo riguardo all'onorevole Amatucci il quale sosteneva che attraverso lo studio del cadavere noi compiamo un vilipendio al sentimento religioso, pronun-

ziava queste parole: « Noi ridiamo la salute e la vita al prossimo; vorrei trovare uno solo di noi che possa dire: non studiamo il cadavere perchè lo dobbiamo rispettare ».

San Francesco di Sales, quando studiava medicina lasciò scritto che il suo cadavere doveva essere dato agli studenti di medicina. Ed aggiungeva De Maria: « Io sarò il primo donatore delle parti del mio corpo morto per assicurare la vita ai viventi ».

Don Gnocchi è stato il più fulgido di questo incomparabile altruismo.

*Ex morte vita.*

Ed è necessario non porre intralci nè dettare norme complicate perchè una procedura complessa e macchinosa frustra e contrasta con l'urgenza indispensabile per una più efficace terapia. Infatti si disse dai competenti, e questo pensiero è stato condiviso da tutti, che agli effetti della cheratoplastica l'utilizzazione dei determinati tessuti si può avere efficacemente solo entro quattro ore dal prelievo. Così anche secondo il Filitov, tecnico di valore universale in questa materia.

E la ragione è palese a tutti. La cornea dell'occhio deve essere trasparente per poter essere utilizzata ed è dimostrato che attecchimento e trasparenza scompaiono dopo le prime ore. Quindi larghezza nella disponibilità del materiale utilizzabile e necessità dell'urgenza che è regola per una più efficace terapia.

Occorre ricordare che in merito all'opposizione al prelievo la Commissione del Senato aveva proposto la seguente dizione: « salvo opposizione della famiglia » ed il presentatore, correggendo la sua prima formulazione restrittiva al riguardo, ha concretato la sua proposta così: « Il detto prelievo è consentito se il soggetto non abbia dato disposizioni dirette a vietarlo e non vi sia opposizione da parte del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini in linea retta ».

Anche questa riserva dovrà scomparire in breve tempo perchè di fronte allo sfacelo di un corpo senza palpito la legge della vita riprende il suo sopravvento.

Altro elemento, ed è il più importante, riguarda la realtà della morte. La morte reale non coincide con la morte clinica. Quando il medico constata la morte perchè non sente più

il battito cardiaco o la mancanza di respiro, non accerta la morte reale. Tra la morte clinica e la morte reale vi è quindi la cosiddetta morte apparente. I metodi diagnostico-terapeutici tendono a verificare se vi è lo stato di morte o se non vi è, a provocare la reviviscenza del cadavere. Applicando l'elettrocardiografo si registrano le minime contrazioni del cuore. In questa proposta di legge è detto all'articolo 5 come deve essere fatto l'accertamento della realtà della morte e cioè con i metodi semeiotico-medico-legali stabiliti con ordinanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. In Francia basta semplicemente un processo verbale stilato da due medici presenti al decesso per autorizzare il prelievo. Fissati questi punti fondamentali sembra al sottoscritto, salve le modifiche che la pratica ed il progresso suggeriranno, che la proposta debba essere approvata perchè dopo sei anni, per il gusto della perfezione, non debba anche per questo problema ripetersi, *l'ibis redibis non etc. ...*

E mi piace chiudere questa mia breve relazione con le parole del proponente: « La scienza ha un suo cammino, il sapere ha una sua evoluzione a cui è sciocco pensare di potersi sottrarre. Bisogna che il diritto si adegui a tali nuove esigenze ».

Non si vilipende il sentimento sacro della morte approvando quanto ci viene richiesto ma si opera perchè la vita non continui per *l'infelicitas fati* ad essere un tormento, un calvario, una maledizione. Un domani migliore ci attende; gettiamo intanto le basi sulle quali la Giustizia si disposi all'Umanità.

Vi propongo di dare la vostra approvazione a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Picchiotti per la sua pregevolissima relazione.

NACUCCHI. Mi dichiaro pienamente favorevole al disegno di legge in esame.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. L'Alto Commissariato è in linea di massima favorevole, ma si riserva di prospettare, qualora la Commissione lo ritenga opportuno, qualche piccolo emendamento in sede di esame degli articoli.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei ricordare alla Commissione tre questioni che furono sottolineate in modo particolare dalla competente Commissione della Camera, della quale ho seguito i lavori.

1) La dizione originaria dell'articolo 1 prevedeva « il prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico ». Tale dizione parve, però, troppo generica, in quanto poteva determinare applicazioni non rispondenti a principi di morale e di liceità; essa fu quindi modificata in « prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico ».

2) Una polemica ebbe luogo sul punto riguardante la certezza della morte, nel senso che è questo un problema esclusivamente tecnico la cui applicazione va lasciata alla coscienza dei tecnici. E infatti i tecnici presenti alla discussione hanno avuto in tal senso pieni poteri da parte dei giuristi presenti nella Commissione.

3) L'osservazione più delicata riguarda l'ingiustizia nella scelta dei cadaveri. Per ovviarvi, si è pensato di procedere ad una tripartizione: c'è l'ipotesi nella quale il morente stesso dispone e dà l'autorizzazione al prelievo; c'è l'ipotesi nella quale il morente dispone negando la possibilità di prelievo; e c'è la terza ipotesi, nella quale non esiste nessuna disposizione da parte del morente. Solo in quest'ultimo caso si è pensato di ricorrere ai parenti, cercando però di limitarne la possibilità di opposizione. Vi fu una lunga discussione per stabilire se, nel caso che l'interessato avesse dichiarato di lasciare libertà di prelievo dal suo corpo, dopo la sua morte i parenti avessero la facoltà di opporsi. Tale tesi è stata bocciata: infatti non è ammissibile che una dichiarazione di volontà data in modo cosciente e regolare possa essere frustrata dall'intervento dei parenti, i quali non possono essere mossi da altro interesse se non quello di un sentimento altissimo, che però non può essere in contrasto con un interesse umano.

Fatte queste osservazioni, mi associo a quanti si sono detti favorevoli all'approvazione del presente disegno di legge, il quale, oltre tutto, rende finalmente giuridico ciò che non è ancora permesso da una legge, ma si attua, malgrado ciò, su larga scala.

PICCHIOTTI, *relatore*. Alle giuste e sagge proposizioni del Sottosegretario Scalfaro, vorrei aggiungere questa contingenza speciale: ieri sera ho parlato con un nostro collega medico, il quale mi ha fatto presente la necessità di approvare al più presto questo disegno di legge, onde evitare, come già è capitato più volte, a lui e a molti altri medici, di incorrere nel Codice penale. È infatti evidente che ogni volta egli si è trovato nell'alternativa di non salvare una vita o salvarla incorrendo nel Codice penale, egli ha sempre scelto quest'ultima soluzione.

MAGLIANO. Vorrei uno schiarimento. Questa legge si applicherà soltanto ai disgraziati che muoiono negli ospedali, o sarà valida anche per coloro che muoiono nel proprio domicilio?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 presentano due ipotesi: quella favorevole e quella sfavorevole al prelievo per disposizione della persona; e la terza ipotesi: « Il detto prelievo è pure consentito se il soggetto non abbia dato disposizioni ... », ecc.

La seconda parte dell'articolo 3 completa questa tripartizione, dicendo: « Nel caso in cui il soggetto ne abbia dato valida autorizzazione il prelievo può essere effettuato anche nel luogo del decesso ».

In sostanza, se non esiste questa autorizzazione, si ricade nell'ipotesi prospettata dalla prima parte dell'articolo 3: « Il prelievo può essere effettuato soltanto in istituti universitari o in ospedali riconosciuti idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ». Se invece il soggetto ne ha dato esplicita autorizzazione, il prelievo può essere fatto anche nell'abitazione.

MAGLIANO. Qui occorre però parlar chiaro: i ricchi, tranne rari casi eroici, come quello di Don Gnocchi, non daranno mai questo permesso. Saranno quindi soltanto i disgraziati che muoiono negli ospedali a subire questo prelievo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non è così: intanto è sorta

una associazione di volontari, come quella dei donatori del sangue, alla quale può partecipare chiunque. Quanto al resto, bisogna porre la questione in termini pratici: è chiaro che i medici non possono presentarsi in una casa e forzare i parenti per prelevare sul morto le parti che li interessano, è chiaro che ci vuole una autorizzazione.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Bisogna distinguere e non fare confusione fra due cose completamente diverse: una è la questione di carattere generale circa la facoltà di prelievo a scopo di trapianto terapeutico di una parte di cadavere; altra è la questione riguardante il luogo dove il prelievo deve essere praticato. La prima è regolata dall'articolo 1, la seconda è regolata dall'articolo 3.

Ora l'articolo 3, indicando dove il prelievo deve farsi, non torna ad introdurre quella discriminazione tra i cadaveri — secondo la quale il prelievo era ammesso solo su cadaveri nei confronti dei quali fosse consentito il riscontro terapeutico, cioè di solito i cadaveri dei poveri o i cadaveri abbandonati dai parenti — che la Camera dei deputati, seguendo il senso giuridico e morale, ha eliminato. Il problema del luogo dove si deve fare il prelievo è un problema puramente tecnico: si chiede cioè che sia fatto non solo da persone che abbiano la preparazione tecnica necessaria, ma anche nei luoghi dove ci sia un'attrezzatura tale da consentire un'operazione tecnicamente perfetta.

Tale problema è stato esaminato anche dal Consiglio superiore di sanità, il quale, fin dal 1952, ha detto che il prelievo deve essere effettuato negli istituti universitari e negli ospedali; anzi, come avrò occasione di dire in sede di esame di articoli, il Consiglio superiore di sanità è stato ancora più rigoroso: a suo giudizio, infatti, solo le cliniche universitarie e gli ospedali di prima categoria possono dare le garanzie necessarie perchè il prelievo venga fatto secondo tutte le regole sanitarie. Soltanto questi istituti sono in grado di offrirci le necessarie garanzie igieniche mediante preventivi esami di laboratorio che indichino l'attuabilità del prelievo.

I problemi, dunque, sono due. E la Commissione non deve confondere l'uno con l'altro. Il problema dell'autorizzazione al prelievo è una cosa; la preoccupazione, esclusivamente di natura tecnico-sanitaria, che attiene al luogo dove il prelievo deve essere fatto, è un'altra.

ROMANO. Mi pare che gli schiarimenti forniti dall'Alto Commissario non annullino l'eccezione sollevata dal collega Magliano, perchè stando alla dizione dell'articolo 3...

DE PIETRO. Propongo di rimandare la discussione di tale questione all'esame degli articoli. Infatti, per quanto concerne la discussione generale, non ci sono che due alternative: o si è favorevoli o si è contrari.

PRESIDENTE. È esattissimo! Solo per un riguardo ai colleghi mi ero astenuto dall'applicare rigidamente il Regolamento.

Poichè non vi sono osservazioni in contrario e nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

È consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione.

Il detto prelievo è pure consentito se il soggetto non abbia dato disposizioni dirette a vietarlo e non ci sia opposizione da parte del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini in linea diretta.

Il prelievo può essere effettuato anche in deroga alle disposizioni vigenti, relative al periodo di osservazione del cadavere, contenute nel regolamento di polizza mortuaria, approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, previo l'accertamento della realtà della morte. Per le modalità del prelievo, l'uso delle parti del cadavere a scopo terapeutico ed il preventivo accertamento della realtà della morte, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti.

DE PIETRO. Il primo comma dell'articolo 1 dice che « è consentito il prelievo di parti del

cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione »; esso non può dar luogo a discussioni. A chi appartiene, infatti, il cadavere? Ecco la questione prima. Il cadavere da un certo punto di vista non appartiene a nessuno, appartiene alla terra. Siccome la terra è rappresentata dagli uomini, si può dire che il cadavere appartiene a tutti quanti gli uomini. C'è però un fatto: l'uomo ha il diritto di manifestare la propria volontà per quanto attiene alle sue spoglie mortali. Questa libertà non può essergli assolutamente negata, neanche in base ai principi che vietano che il cadavere possa essere considerato oggetto di studio. Quindi, se il soggetto dà autorizzazione a che del suo cadavere venga fatto un determinato uso, non ci si può opporre.

I problemi sorgono col secondo comma dell'articolo 1: « Il detto prelievo è pure consentito se il soggetto non abbia dato disposizioni dirette a vietarlo ... ».

Quindi noi immaginiamo già l'uomo posto di fronte a un dilemma: o dare disposizioni perchè il suo cadavere sia usato, o dare disposizioni perchè non sia usato. La terza ipotesi, quella del silenzio, significa che l'uomo non pensa al suo futuro di cadavere.

Ora mi sembra che la formulazione del secondo comma, là dove si parla dei parenti del morto, non risponda allo scopo: « ... e non ci sia opposizione da parte del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini in linea retta ».

B'sognerebbe, a mio avviso, modificare la formulazione del secondo comma: « In mancanza di disposizioni dirette della persona (si intende, tanto per consentire quanto per vietare), il detto prelievo può essere consentito dal coniuge, ecc. ... ».

Infatt', se si parla di opposizione sorge un problema: quale opposizione è preminente? La dizione: « dei parenti fino al terzo grado », è poco pratica. È chiaro che non si può nominare una commissione di parenti entro il terzo grado per sapere da essi se consentono o non consentono. Ci deve essere una certa gradazione nella parentela: se i parenti più prossimi al cadavere (padre, coniuge, figli) hanno consentito, non c'è bisogno di avere il consenso dei parenti fino al terzo grado. È chiaro

che non si deve parlare di non opposizione, ma di una richiesta di consenso.

Ora io rivolgo una domanda all'Alto Commissario: qualora vi sia stata una disposizione diretta da parte del soggetto, è ammessa opposizione da parte dei parenti?

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. No.

DE PIETRO. Qualora non vi siano disposizioni da parte del soggetto, il diritto a disporre passa a coloro che, per così dire, rappresentano il soggetto, coloro che sono vicini a lui. Ora domando che sia chiarito se vi è o non vi è una graduatoria di preminenza per quanto si riferisce al consenso.

GIARDINA. Mi limito a osservare che, qualora non venisse accolta una miglior formulazione del secondo comma, come ha suggerito il collega De Pietro, noi vedremmo paralizzato il terzo comma: « Il prelievo può essere effettuato anche in deroga alle disposizioni vigenti, relative al periodo di osservazione del cadavere, contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, previo l'accertamento della realtà della morte ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei spiegare le ragioni per le quali la Camera dei deputati ha approvato questa disposizione.

Unanime è stata la dichiarazione del proponente e di tutti i medici che si sono interessati del problema nel senso che occorre il maggior numero possibile di cadaveri a disposizione: infatti quanto più questo numero si riduce, tanto più è inutile fare la legge. Si è cercato, perciò, di eliminare il più possibile tutti gli ostacoli che avrebbero potuto ridurre il numero dei cadaveri a disposizione.

Ecco dunque il ragionamento che è stato fatto alla Camera: quando una persona non ha fatto alcuna dichiarazione, non ha fatto dichiarazione di opposizione. Nel silenzio, si ha una persona che non si è opposta.

Ora, è assurdo pretendere che i parenti entro un certo grado facciano un atto positivo: molti parenti non ne sanno niente, bisogna

cercarli, interpellarli; basta una sola opposizione per impedire il prelievo. È ovvio, infatti — nell'impossibilità di riunire un consiglio di parenti — che fra un parente che dice « sì » e un parente dello stesso grado che dice « no », è prevalente il parere negativo.

Perciò richiedere la non opposizione dei parenti è infinitamente di minor ostacolo: nessun bisogno di cercare i parenti affinché dicano sì o no; saranno i parenti, se lo crederanno, a muoversi. Se non si muovono entro un certo limite di tempo, lasceranno per ciò stesso il cadavere a disposizione.

Se si dovesse chiedere un eventuale consenso, si finirebbe col ridurre il numero dei cadaveri all'ipotesi che abbiamo prospettato prima: non rimarrebbero infatti a disposizione che i cadaveri di coloro che muoiono abbandonati e non sono cercati da nessuno.

La soluzione prospettata attraverso le lunghissime discussioni alla Camera — tripartizione, con l'ipotesi dell'opposizione, per cui, se non c'è intervento dei parenti entro dati limiti, si ha via libera — è l'unica che consenta di rispettare i diritti (perché se i parenti vogliono si oppongono) e nello stesso tempo di mettere il maggior numero possibile di cadaveri a disposizione.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Vorrei completare quanto detto dall'onorevole Scalfaro con un richiamo all'attuale regolamento di polizia mortuaria, articoli 34 e 35, che si riferiscono al riscontro diagnostico.

L'articolo 35 del regolamento di polizia mortuaria suona infatti così: « Sono esclusi dal riscontro diagnostico: a) i cadaveri dei militari deceduti nelle cliniche universitarie e negli ospedali civili, quando il ricovero sia avvenuto per ordine dell'Autorità militare; b) i cadaveri delle persone che sono state ricoverate nei reparti a pagamento delle cliniche universitarie e degli ospedali civili e che sono ivi decedute, quando la famiglia ne faccia esplicita opposizione ».

In relazione a questo precedente legislativo, penso che potrebbe rimanere la formulazione del secondo comma così com'è.

AZARA. Su questo sono d'accordo.



Non abbiamo però superato l'obiezione fatta poco fa dal collega De Pietro: l'ipotesi che vi siano vari parenti, alcuni dei quali dicono di sì, altri dicono di no. Per evitare questo inconveniente, si potrebbe forse apportare una modifica alla penultima riga del secondo comma, da un punto di vista puramente tecnico.

« Il detto prelievo è pure consentito se il soggetto non abbia dato disposizioni dirette a vietarlo e non ci sia opposizione da parte del coniuge, dei parenti *in ordine di grado* fino al terzo e degli affini in linea retta ».

Sostituire, in sostanza, l'espressione « entro il terzo grado » con quella « in ordine di grado fino al terzo » onde superare la grave difficoltà presentata dal senatore De Pietro: che quando magari già il coniuge o un figlio sono d'accordo, un parente più lontano si opponga.

MONNI. Dal canto mio, per semplificare, al posto del secondo comma proporrei questo testo:

« Il detto prelievo è pure consentito, se il soggetto nulla ha disposto, quando la famiglia di lui dà il consenso ».

Infatti non posso essere d'accordo con quanto affermato dal Sottosegretario. Il novanta per cento delle persone ignora la legge; quindi non è questione che non ci sia opposizione, è questione che ci sia consenso. Se si stabilisce che il soggetto ha diritto di disporre quando è in vita, allo stesso modo si deve stabilire che questo diritto esiste per i suoi eredi. Non si può fare una distinzione: per gli eredi no, per gli eredi solo nel caso che facciano opposizione. E se non lo fanno? E se ignorano queste disposizioni? Se sono messi di fronte al fatto compiuto?

Ho poi usato il termine « famiglia », che è molto più semplice: infatti, se andiamo a cercare i parenti entro il terzo grado e poi gli affini, può benissimo accadere che sorgano dei contrasti. Con il termine « famiglia » si intendono invece solo le persone più vicine.

AZARA. Comprendo perfettamente il concetto che muove l'amico Monni. Ma mi sembra che il termine « famiglia » non sia chiaro; si comincerà infatti a discutere che cosa si intende per « famiglia », e non sappiamo dove

si va a finire. Io avevo fatto la proposta di dire « in ordine di grado » appunto per evitare questo inconveniente. Infatti se noi chiediamo ad esempio il consenso del coniuge, e questo consenso c'è, il dissenso di tutti gli altri non conta più niente. Altrimenti la legge sarebbe perfettamente inutile.

NACUCCHI. Il primo comma non ammette discussioni. Quanto al secondo comma, trovo giustissime le osservazioni del collega De Pietro e la soluzione Azara. Se il figlio non si oppone, la moglie non si oppone, e il nipote (che sarebbe il terzo grado) si oppone, ecco che non si può più disporre del cadavere. Perciò sono d'accordo con il senatore Azara sulla espressione « in ordine di grado ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La proposta del senatore Azara, appena sentita, ha fatto un'ottima impressione anche a me. Ma pensandoci, mi sorgono gravi perplessità.

Noi possiamo infatti trovarci in questa condizione: che abbiamo il silenzio del coniuge, il silenzio del figlio, e magari un nipote che dica « io mi oppongo ». Questo ci obbliga ad andare a cercare, di fronte a un « no » di un nipote, il parere dei primi parenti. Quindi una opposizione di un nipote si risolve in una richiesta di consenso da parte dei primi parenti.

DE PIETRO. Nel secondo comma dell'articolo 1, così come è formulato, si fissano tre ordini di persone alle quali è consentito il diritto di opposizione: 1) il coniuge; 2) i parenti entro il terzo grado; 3) gli affini in linea retta. Quindi anche se il coniuge ha dato il suo consenso, bisogna ancora attendere il « sì » dei parenti entro il terzo grado e degli affini. Siamo chiari: con una formulazione di questo genere possono sorgere tali e tanti conflitti, che praticamente la legge non potrebbe avere alcuna applicazione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Bisogna tener presente che con questa dizione: 1) non si dice affatto che i parenti debbano essere interpellati; 2) si ritiene valida l'opposizione anche

di una sola persona entro l'ambito del coniuge, dei parenti di terzo grado e degli affini in linea retta. Questo è il significato del secondo comma.

AZARA. Tale significato è nel pensiero del Sottosegretario, non nel testo. Il testo, così come è formulato, non dice questo.

DE PIETRO. Secondo il concetto espresso dall'onorevole Scalfaro, è assolutamente inutile la discussione, perchè, secondo lui, non si prevede assolutamente che si debbano interpellare i parenti. Ora, io vorrei sapere da lui come crede che si svolgeranno le cose. Morto l'uomo, immediatamente si presentano i prelevatori a dire: noi vogliamo prelevare. A questo punto, che succede?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Che se uno si oppone, i prelevatori se ne vanno.

DE PIETRO. Uno chi? Io penso che quando vi sia stato il consenso della persona che ha il maggior diritto sul cadavere, non ci sia bisogno di altro.

MAGLIANO. Sono d'accordo con quanto detto dal Sottosegretario, ma entro certi limiti. Infatti, con la formulazione del presente disegno di legge si dà diritto al coniuge, al cugino, al nipote di opporsi. Questo mi sembra eccessivo: io limiterei questo diritto. Noi ci occupiamo molto, e doverosamente, del cadavere; ma non ci occupiamo dell'altra persona, quella sulla quale deve essere trapiantata una parte del cadavere. Questa persona paga, c'è un compenso. Bisogna fare in modo che non si finisca col creare una speculazione in favore di qualche lontano parente del defunto, che darebbe il suo consenso appunto in vista di un compenso.

NACUCCHI. Il modo come è redatto questo secondo comma può dare l'impressione che si debbano tenere presenti tutti i parenti fino al terzo grado, sia pure nella non manifestazione di volontà, nella non opposizione. Penso che sarebbe più adatto modificare tale comma

in questo modo: «...e non ci sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini in linea retta».

AZARA. Peggio ancora.

PICCHIOTTI, *relatore*. Le posizioni sono così contrastanti, che non possono essere risolte con un emendamento. Da una parte si sostiene che non c'è bisogno di consensi, ma c'è bisogno di posizioni negative; basta cioè il dissenso di un familiare entro il terzo grado perchè il cadavere non possa essere portato via. Ma se noi ragioniamo con tante sottigliezze, la conclusione sarà che cadaveri non se ne avranno più. E si dovrà continuare a fare quello che si fa oggi: comprare i cadaveri al mercato nero per salvare della gente.

ROMANO. Faccio due osservazioni.

1) Stando a quanto detto dal Sottosegretario, bisogna preoccuparsi di avere a disposizione il maggior numero di cadaveri. Questo non si raggiunge lasciando la dizione dell'articolo così com'è, perchè basta l'opposizione di un qualsiasi parente entro il terzo grado per ridurre il numero dei cadaveri a disposizione.

2) Il motivo dell'opposizione trova la sua giustificazione nell'affetto. Noi potremmo allora creare una graduatoria nei gradi di parentela, in modo che se non c'è stata opposizione da parte del parente più vicino, l'opposizione del parente più lontano non opera più. In tal modo si renderebbe efficace la legge.

DE PIETRO. Io acconsento che in linea di principio, debba preferirsi il metodo dell'opposizione a quello del consenso.

Rimangono però le questioni che abbiamo sollevato. Mi pare che anche l'osservazione del senatore Romano non risolva la questione se, quando il coniuge abbia detto sì, il no degli altri non debba avere valore. Perchè ciò avvenisse, bisognerebbe stabilire per legge che una determinata persona ha un diritto preminente: se c'è il coniuge, il coniuge; se non c'è il coniuge, il figlio; e via dicendo.

Ma questo non è il caso. E poichè la immissione dei parenti di terzo grado non mi convince, ed è bene evitare che un lontano pa-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)52<sup>a</sup> SEDUTA (20 febbraio 1957)

rente finisca col vietare quello che un parente vicino consente. opterei per questa formula: « In mancanza di disposizioni dirette della persona il prelievo è consentito qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti in linea retta ».

PRESIDENTE. Sul primo comma dell'articolo 1: « È consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione » non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti.

(È approvato).

Sul secondo comma dell'articolo 1, che suona: « Il detto prelievo è pure consentito se il soggetto non abbia dato disposizioni dirette a vietarlo e non ci sia opposizione da parte del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini in linea retta », sono stati proposti vari emendamenti.

L'emendamento di carattere più radicale è quello del senatore De Pietro: « In mancanza di disposizioni dirette della persona, il prelievo è consentito qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti in linea retta ».

Sull'emendamento sostitutivo proposto dal senatore De Pietro, chiedo al senatore Picchiotti, nella sua qualità di relatore, di esprimere il suo pensiero.

PICCHIOTTI, *relatore*. Grammaticalmente e letteralmente l'emendamento potrebbe essere accolto. Ma mi sembra che in sostanza non si cambi nulla. La finalità resta la stessa: quella cioè che, pur non essendo detta così chiaramente, è già implicita nel testo approvato dalla Camera: che non si va a cercare il consenso, ma si aspetta il dissenso.

Quindi, poichè la sostanza è la stessa, penso che si possa lasciare la formulazione del secondo comma dell'articolo 1 così com'è.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento De Pietro vuole in sostanza raggiungere maggiormente lo scopo che la legge si prefigge, cioè aumentare il numero dei cadaveri posti a di-

sposizione dei medici. In questo senso io pregherei il senatore De Pietro, se crede, di adottare una formula più drastica, perchè quando si lascia la linea retta si lasciano anche i nipoti (*Commenti*) ...problema che non so quanto possa essere utile e valido. Io allora preferirei una maggiore restrizione della formula del suo emendamento, senatore De Pietro...

DE PIETRO. Che cosa si intende per « nipoti? » Figli dei figli. Quindi è sempre linea retta. Diciamo allora dei parenti di primo grado.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non è allora meglio includere anche i parenti di secondo grado?

DE PIETRO. No, perchè i fratelli vengono dopo i figli e, quando il padre, la madre o il figlio dicono: prendete il cadavere, mi pare che non si possa ammettere l'opposizione del fratello.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Purtroppo il problema non è in questi termini, perchè può aversi il caso di uno scapolo che non abbia nè il padre nè la madre, ma soltanto una sorella che gli è stata a fianco fino all'ultimo, e non la si può escludere. Se tornassimo al consenso è chiaro che, di fronte al consenso del padre, della madre o del figlio, l'opposizione di un fratello non conta, ma nella inesistenza, come capita molte volte, del padre e della madre, allora l'inclusione del secondo grado forse soddisfa anche quel rapporto di sentimenti e di affetti che può essere diventato primario, mancando quello che è realmente il primario.

DE PIETRO. Il mio emendamento è stato presentato nel presupposto che sia stato superato il dissenso tra il consenso e l'opposizione in favore dell'opposizione. Dopo le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario, consento ad aggiungere al mio emendamento la formula « e, in mancanza, dei parenti di secondo grado ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei che rimanesse

agli atti questa interpretazione: con l'emendamento De Pietro si riconosce il diritto all'opposizione al coniuge e ai parenti di primo grado. Morti questi, il diritto è ai parenti in secondo grado.

DE PIETRO. Sono d'accordo.

PELIZZO. L'emendamento De Pietro, anche con l'ultima aggiunta, non mi soddisfa. Preferirei la formulazione del testo del disegno di legge, perchè può verificarsi il caso che dei congiunti in primo grado non abbiano avuto relazioni affettive prima della morte e che quindi questi si disinteressino del cadavere, mentre sorelle, fratelli o nipoti, avendo vissuto con la persona morta, siano ad essa legati da sentimenti affettivi. Sarebbe quindi opportuno che conservassimo anche a loro la possibilità di fare opposizione. Quindi io ammetterei l'opposizione fino al secondo grado, in ogni caso.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Prendo la parola per fare una dichiarazione in ordine all'emendamento De Pietro e a tutti gli altri emendamenti che per avventura si intendesse apportare a questo disegno di legge. La mia è una osservazione di carattere pratico. Da parte del mondo sanitario e scientifico da anni si invoca un provvedimento legislativo al fine di poter seriamente attuare queste forme di cura che rispondono ad una esigenza, come avete sentito, umana e di solidarietà sociale. Nell'esaminare questo secondo comma del primo articolo, sul quale stiamo discutendo, come probabilmente anche nell'esaminare altre formulazioni di articoli successivi, da un punto di vista tecnico e giuridico possono essere sollevate molte obiezioni. Debbo però prospettare alla Commissione il carattere di urgenza che ha l'emanazione di questa legge, tanto vivamente attesa. La sua elaborazione dura già da circa cinque anni. Ora io non sono pessimista in ordine agli inconvenienti pratici che possono sorgere nell'attuazione del secondo comma dell'articolo 1, credo cioè che non si verifichino contrasti tra parenti dell'uno o dell'altro grado, che ci siano tutte queste difficoltà per cui si debba procedere ad una

formulazione diversa. Io ritengo che sul piano pratico ormai non soltanto la coscienza igienico-sanitaria della popolazione, ma anche e soprattutto (e questo è importante) il senso di maturità e di solidarietà sociale si siano largamente sviluppati. Il gesto, che è stato ricordato dal relatore, di Don Gnocchi è un gesto che ha avuto un consenso così vasto e generale nella nostra opinione pubblica, per cui, posta la formulazione sotto il profilo soltanto negativo, cioè della inattività di un certo raggio di parenti ai quali è consentita l'opposizione, penso che si possa essere tranquilli. Dobbiamo tener presente che questa formulazione è dovuta alla preoccupazione dell'affetto che riteniamo abbiano in linea generale tutti i parenti verso il cadavere di un proprio congiunto; ma prevalente per noi, come legislatori, dovrebbe essere invece la considerazione che l'affetto non costituisca domani una remora a che i medici possano avere a propria disposizione i mezzi necessari per gli interventi che la chirurgia moderna ogni giorno di più ricerca ed attua.

Quindi, se teniamo presente la finalità della legge che ho ora richiamato, penso che dovremmo considerare da uomini pratici (perchè il legislatore è anche uomo pratico) se valga proprio la pena — per ovviare a ipotetici inconvenienti — rimandare all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge con una modificazione non sostanziale, limitativa del cerchio di parentela cui è consentita l'opposizione. Vorrei pregare la Commissione di considerare seriamente se valga la pena che questa leggina (*commenti*) debba veder passare ancora dei mesi prima di essere approvata. Questo disegno di legge avrà dei difetti, ma in linea di applicazione cercheremo di sanarli e li saneremo.

PRESIDENTE. Ringrazio delle sue dichiarazioni l'Alto Commissario, senatore Tessitori, che evidentemente è mosso da ragioni pratiche che la Commissione può apprezzare; ma questa Commissione non può assolutamente ignorare che si tratta di fare una legge che regola un argomento del tutto nuovo nel nostro ordinamento, una legge, pertanto, (e non una leggina) quanto più possibile perfetta e secondo i dettami del diritto. Quindi, pur ap-

prezzando i sentimenti che hanno ispirato l'onorevole Tessitori nelle sue dichiarazioni, debbo pregare la Commissione di esaminare attentamente tutti gli articoli del disegno di legge, non trascurando la necessaria rapidità.

AZARA. Sono d'accordo con il Presidente nel senso che dobbiamo esaminare attentamente il disegno di legge.

Nel testo proposto dal senatore De Pietro propongo di sopprimere le parole « e, in mancanza di questi, dei parenti in secondo grado ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non si tratta di accertare se esistono dei parenti, ma si tratta di accertare se è valida l'opposizione. In altri termini, applicando l'emendamento De Pietro, se ci sarà un fratello che farà opposizione, basterà vedere se esistono ancora parenti in primo grado. Se esistono, l'opposizione del fratello non è valida.

CEMMI. Se i parenti in primo grado non fossero in condizioni di fare opposizione perchè minorenni, il diritto si trasferirebbe immediatamente ai fratelli o muore il diritto dei fratelli?

PRESIDENTE. Si trasferisce nei fratelli. Comunque i minori avranno sempre un tutore.

Poichè non vi sono altre osservazioni, passiamo alla votazione dell'emendamento De Pietro, che avverrà per parti separate.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento De Pietro, così formulata: « In mancanza di disposizioni dirette della persona, il prelievo è consentito qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti in primo grado ».

*(È approvata).*

Metto ai voti la seconda parte così formulata: « e, in mancanza, dei parenti in secondo grado », che il senatore Azara ha proposto di sopprimere.

*(Dopo prova e controprova, non è approvata).*

Il Governo in questo momento mi fa pervenire un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « o dei parenti in secondo grado ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con questo emendamento si estende il diritto di opposizione al secondo grado, anche esistendo, vivi e vitali, parenti di primo grado. Credo pertanto che questo emendamento non sia precluso dalla votazione testè avvenuta. In altri termini, la dizione approvata dalla Camera consentiva la opposizione ai parenti entro il terzo grado; con l'emendamento che ho presentato, ci si limita ai parenti entro il secondo grado.

PICCHIOTTI, *relatore*. Voglio dichiarare che io rimango fermo nell'opinione precedentemente espressa, tuttavia, non mi oppongo a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

*(Dopo prova e controprova, è approvato).*

Si intende che le due parti dell'articolo, approvate separatamente, devono essere unificate ed armonizzate in sede di coordinamento. Il secondo comma dell'articolo 1 risulterà, pertanto, così formulato: « In mancanza di disposizioni dirette della persona, il prelievo è consentito qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado ».

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 1, del quale ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

*(È approvato).*

Propongo di rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

**Rimessione all'Assemblea del disegno di legge:**

« **Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale** » (1870) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale** » già approvato dalla Camera dei deputati.

Sono note agli onorevoli colleghi le gravi ragioni che consigliano una immediata discussione di questo disegno di legge. Tuttavia, i contrasti con i quali esso è stato accolto nell'altro ramo del Parlamento e l'obiettivo rile-

vanza della materia, rendono forse opportuna la discussione da parte dell'Assemblea plenaria.

Un tale apprezzamento è condiviso da tutti i gruppi ed infatti mi giunge in questo momento, da parte dei senatori Azara, Pannullo, Giardina, Nacucchi e Leone, una regolare richiesta per la rimessione del disegno di legge alla discussione e votazione dell'Assemblea, a norma del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento.

L'esame del disegno di legge proseguirà, pertanto, in sede referente.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.